

I.R.P.E.T

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
(art. 17 legge regionale 29.7.1996, n. 59)

Approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 5 del 30.3.2010

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. In conformità agli articoli 17 e 18, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET", il presente regolamento disciplina l'organizzazione della struttura operativa dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana - IRPET, al fine di assicurare l'efficace realizzazione dei compiti ad esso conferiti, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e di razionalità organizzativa.

2. Il presente regolamento attua altresì per l'IRPET i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e sue successive modifiche ed integrazioni. In tal senso, il presente regolamento specifica le attribuzioni, il ruolo e la responsabilità dei dirigenti dell'IRPET, in conformità alle previsioni del suddetto decreto legislativo in materia di dirigenza.

3. Agli effetti del presente regolamento, con le parole "legge regionale" si intende sempre richiamata la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET" e sue successive modificazioni ed integrazioni, e con le parole "decreto legislativo" si intende sempre richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Principi

1. La struttura operativa dell'IRPET si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, tenuto conto della specificità dei compiti attribuiti all'Istituto.

2. In particolare, si applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi istituzionali da quelle dei dirigenti dell'IRPET.

3. Conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo e nel rispetto delle competenze che la legge regionale conferisce al Direttore, è riconosciuta e garantita l'autonomia dei dirigenti nella gestione delle attività e degli incarichi attribuiti ed è prevista la collaborazione dei dirigenti stessi alla elaborazione, da parte del Direttore dell'Istituto, delle proposte di programmi di attività.

TITOLO II IL PERSONALE

Art. 3

Dotazione ed articolazione dell'organico

1. Il personale dipendente dell'Istituto è inserito nel ruolo organico dell'IRPET, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale.

2. La dotazione organica dell'IRPET è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo. Nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'IRPET, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, determina i profili professionali del personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquadramento del personale e tenuto conto della struttura organizzativa dell'Istituto.

3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze connesse all'esecuzione del programma pluriennale di attività, definisce il fabbisogno triennale di personale, e, sulla base di questo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, predispone il piano annuale delle assunzioni.

4. In sede di approvazione del programma di attività, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, formula indirizzi generali in ordine alla costituzione di rapporti di lavoro a termine ed al conferimento di incarichi professionali, nel rispetto della normativa in materia.

Art. 4

Disciplina del rapporto di lavoro

1. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti dell'IRPET sono regolati contrattualmente secondo quanto disposto dal decreto legislativo e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali.

2. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'IRPET è costituita dalle disposizioni di cui ai suddetti contratti collettivi di lavoro, dalle norme del codice civile in materia di lavoro e dalle leggi sul lavoro. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Istituto opera con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 5

Mansioni e responsabilità dei dipendenti

1. Ciascun dipendente dell'IRPET è tenuto a svolgere i compiti e le attività rispondenti al proprio profilo professionale ed alle mansioni attribuite in relazione alla categoria ed alla qualifica di appartenenza, assumendo le relative responsabilità, anche di tipo disciplinare, in ordine alla esecuzione dei medesimi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Ai dipendenti dell'IRPET si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo e le norme del contratto collettivo di lavoro vigente, in materia di attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza.

3. E' condizione essenziale di efficacia della complessiva azione dell'Istituto la collaborazione e lo scambio di informazioni e conoscenze tra i dipendenti, anche appartenenti a strutture operative diverse. I dirigenti responsabili delle strutture promuovono le necessarie misure organizzative atte a favorire tale collaborazione.

4. I dipendenti dell'IRPET sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 54 del decreto legislativo, nonché il Codice disciplinare di cui ai contratti nazionali di lavoro nel tempo vigenti. Il procedimento disciplinare relativo ai dipendenti dell'Istituto è regolato da apposito atto, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Sviluppo e formazione professionale

1. L'IRPET valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti quale condizione essenziale di efficacia della propria azione.
2. A tale scopo, è favorita la partecipazione dei dipendenti dell'Istituto, ciascuno in relazione al proprio profilo professionale ed agli incarichi assegnati, ad iniziative di studio, formazione ed aggiornamento. Nell'ambito del piano di lavoro annuale, sono inoltre formulati indirizzi e programmi per la formazione e l'aggiornamento, con riferimento sia alle diverse aree di ricerca che ai servizi di supporto ed amministrativi, e per l'integrazione e la diffusione delle conoscenze tra le diverse strutture operative.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 7

La struttura organizzativa

1. La struttura dell'IRPET è articolata in Aree di ricerca ed in Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse.
2. Le Aree di ricerca, individuate sulla base di criteri di tipo tematico o metodologico, realizzano i compiti che la legge regionale attribuisce all'Istituto, secondo gli obiettivi stabiliti dai programmi di attività.
3. I Servizi per le risorse presidiano complessi omogenei di risorse strumentali, organizzative e finanziarie allo scopo di sviluppare e mantenere idonei livelli di funzionalità per l'esecuzione dei programmi di attività.
4. Aree di ricerca e Servizi per le risorse sono entità organizzative autonome che concorrono pariteticamente alla realizzazione dei compiti istituzionali, in conformità con gli indirizzi stabiliti dal Direttore.

5. Per favorire l'integrazione tra strutture di ricerca e di servizio e lo sviluppo delle competenze dei dirigenti, la direzione di aree di ricerca e di servizi per le risorse può essere attribuita al medesimo centro di responsabilità dirigenziale.
6. Allo scopo di garantire il coordinamento scientifico dei programmi di attività e di sviluppare progetti speciali di ricerca e di sviluppo organizzativo e gestionale, possono essere individuate funzioni di coordinamento affidate alla responsabilità di un dirigente che opera secondo gli indirizzi stabiliti dal Direttore.
7. Le funzioni di coordinamento possono comprendere attività integrative delle mansioni attribuite al Direttore dalla legge regionale e dal presente regolamento, sia di rilevanza interna che nelle relazioni con l'esterno. In tal caso le funzioni di coordinamento assumono la natura di funzioni vicarie del Direttore.

Art. 8

Ripartizione di funzioni tra organi e dirigenza

1. Il Consiglio di amministrazione dell'IRPET, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, stabilisce il piano generale delle risorse e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività di ricerca e della gestione amministrativa agli obiettivi prefissati.
2. Il Direttore, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale, dirige l'attività scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto, elabora i piani di lavoro e coordina le attività dei dirigenti nell'ambito delle funzioni di cui al successivo comma.
3. Ai dirigenti, nell'ambito delle competenze fissate dal decreto legislativo e dal presente regolamento, spetta la realizzazione dei programmi e delle attività di ricerca, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'IRPET verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e di controllo, con assunzione delle relative responsabilità.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del precedente art. 8, il Consiglio di amministrazione:

- a) definisce, nell'ambito dell'approvazione dei programmi pluriennali ed annuali di attività, gli obiettivi generali relativi all'attività di ricerca ed al funzionamento dell'Istituto;
- b) determina, conformemente all'ordinamento finanziario e contabile stabilito dalla legge regionale e regolato con proprio atto, il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio dell'IRPET;
- c) determina entità e qualificazione del personale dell'IRPET, stabilendo la dotazione organica dell'Istituto e definendo i profili professionali del personale;
- d) definisce il fabbisogno triennale di personale e predispose il piano annuale di assunzioni, sulla base delle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi pluriennali ed annuali di attività, nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- e) esercita il controllo sull'attività complessiva dell'Istituto in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di definizione del rendiconto di esercizio e di approvazione della relazione annuale del Presidente dell'IRPET.

2. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre competenza in merito:

- a) all'emanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;
- b) all'emanazione di atti di nomina dei rappresentanti dell'IRPET in enti ed organismi esterni;
- c) all'emanazione di atti generali originati da rapporti che intercorrono nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'IRPET con soggetti o organismi pubblici e privati;
- d) all'emanazione di tutti gli altri atti ad esso riservati dalla legge regionale e dal presente regolamento.

Art. 10

Il Direttore

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale, il Direttore:

- a) propone i programmi pluriennali ed annuali di attività al Consiglio di amministrazione, sulla base dei compiti attribuiti all'Istituto dalla legge regionale,

- delle richieste degli organi regionali e di altri soggetti pubblici e privati, nonché delle proprie valutazioni in ordine al buon andamento dell'attività scientifica dell'Istituto;
- b) assicura l'unitarietà di azione dell'Istituto, assistendo il Consiglio di amministrazione con pareri in merito ai provvedimenti di competenza dello stesso;
 - c) predispone il piano di lavoro annuale, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture organizzative di cui al precedente art. 7, ed emana disposizioni per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi generali definiti dal Consiglio di amministrazione;
 - d) stipula con soggetti o organismi pubblici e privati accordi ed intese di rilevante e generale interesse per l'IRPET, previa comunicazione al Consiglio di amministrazione;
 - e) autorizza l'esecuzione dei progetti e delle attività di ricerca che si rendano opportuni nel corso dell'anno, ancorchè non compresi nei programmi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale, e ne approva le condizioni di esecuzione, previo accertamento della compatibilità degli stessi al programma di attività ed al piano di lavoro, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione;
 - f) verifica la rispondenza degli atti adottati dai dirigenti ai programmi ed agli obiettivi generali assunti dal Consiglio di amministrazione;
 - g) esercita verifiche e controlli sulle attività dei dirigenti, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - h) ha i poteri di organizzazione generale dell'Istituto e di adozione delle misure conseguenti; nell'esercizio di tali poteri, stabilisce i criteri di organizzazione, secondo i principi di cui al presente regolamento, informandone le rappresentanze dei dipendenti secondo quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali;
 - i) previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, individua, conformemente con quanto stabilito agli articoli 7 e 14 del presente regolamento, le strutture organizzative dell'Istituto e le posizioni di livello dirigenziale, delle quali nomina i responsabili secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 19; determina i livelli retributivi correlati alle posizioni dirigenziali ai sensi di quanto previsto al successivo art. 14, comma 4;
 - j) per conto del titolare al trattamento dei dati personali, provvede alla nomina dei responsabili ed alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue modifiche ed integrazioni;

- k) dà esecuzione al piano annuale di assunzioni disposto dal Consiglio di amministrazione, procedendo alla indizione delle selezioni per la copertura dei posti individuati dal piano medesimo, alla emanazione dei relativi bandi, all'approvazione delle graduatorie ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo;
- l) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture dell'Istituto, al riparto delle attività secondo le competenze stabilite, alla emanazione delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro;
- m) ha la titolarità delle relazioni sindacali per quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali in materia di informazione e forme di partecipazione; presiede la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dai succitati contratti collettivi nazionali di lavoro;
- n) dispone i provvedimenti in materia di personale non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione tra i quali gli atti di autorizzazione ai dipendenti dell'IRPET per lo svolgimento di incarichi esterni all'Istituto;
- o) ha la titolarità dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis, quarto comma, del decreto legislativo;
- p) promuove le condizioni per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti, provvede alla nomina dei responsabili di procedimento, ove tale competenza non sia attribuita ai dirigenti secondo le previsioni di legge e di regolamento;
- q) favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente i dirigenti dell'Istituto per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito e convocando, quando necessario ed almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale dell'Istituto, per l'esame e la verifica del piano di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro;
- r) può rappresentare in giudizio l'Istituto, relativamente agli adempimenti connessi alle funzioni a lui attribuite, con i corrispondenti poteri di conciliare e transigere, fermo restando comunque il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al Presidente dell'Istituto dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale;
- s) è titolare della funzione di “datore di lavoro”, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81, con facoltà di delega nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del suddetto decreto legislativo.

2. In caso di assenza temporanea, il Direttore è sostituito nelle funzioni dal dirigente cui sono attribuite funzioni vicarie del Direttore o, in caso di assenza di questi, da altro dirigente dell'IRPET designato dal Direttore.

Art. 11

Il Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai dirigenti responsabili delle strutture e delle funzioni organizzative dell'IRPET, individuate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7.

2. Il Comitato di direzione è la struttura nella quale si realizza ordinariamente l'attività di supporto dei dirigenti al Direttore per le materie di competenza di questi. Entro il Comitato di direzione è condotta la verifica dell'attuazione dei programmi di attività, del piano di lavoro e delle disposizioni in materia di organizzazione, nonché la definizione delle decisioni e delle proposte relativamente all'attività generale dell'Istituto.

3. Il Comitato di direzione si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno tre dirigenti.

Art. 12

Il Nucleo di valutazione

1. Per la verifica dei risultati conseguiti è istituito un Nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore e dal Presidente del Comitato Scientifico dell'IRPET, nonché da due esperti esterni all'Istituto scelti su base individuale tra i docenti universitari, i professionisti iscritti in appositi albi, i dirigenti pubblici e privati, dotati di capacità ed esperienza idonee allo svolgimento, nell'ambito di amministrazioni pubbliche, di attività di valutazione dei rendimenti, di controllo di gestione, di analisi e valutazione organizzative.

3. Il Nucleo di valutazione si avvale della collaborazione delle strutture interne dell'Istituto al fine della raccolta e della elaborazione dei dati e delle informazioni occorrenti alla esecuzione delle proprie funzioni ed ha pieno accesso agli atti e documenti dell'Istituto che non siano motivatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Nucleo di valutazione, anche per la finalità stabilita dall'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo, opera secondo gli indirizzi in materia di controllo interno emanati dal Consiglio di amministrazione nei seguenti ambiti di intervento:

- a) analisi degli aspetti organizzativi, finanziari, amministrativi e tecnici connessi ai programmi ed ai progetti da realizzare, verifica delle coerenze temporali e gestionali ad essi relativi e valutazione dei livelli di rischio connessi;
- b) definizione degli obiettivi di prestazione delle strutture e dei singoli componenti di queste e predisposizione degli indicatori di controllo delle attività;
- c) attivazione di un sistema continuativo di controllo sugli indicatori scelti e redazione di relazioni gestionali periodiche, con evidenziazione degli scostamenti eventualmente rilevati;
- d) verifica dei livelli di risultato raggiunti nel periodo di riferimento, analisi delle cause degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi di prestazione e individuazione degli interventi correttivi

5. Il Nucleo di valutazione svolge inoltre le funzioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti e per la separata area dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie Locali in materia di valutazione degli effetti delle misure di incentivazione e di supporto alla valutazione di risultato dei dirigenti, secondo quanto disposto dai contratti medesimi e dal presente regolamento.

6. I componenti esterni del Nucleo di valutazione sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione stabilisce l'ammontare del compenso spettante ai componenti esterni del Nucleo di valutazione.

TTTOLO IV
LA FUNZIONE DIRIGENZIALE

Art. 13

Contenuti della funzione dirigenziale

1. I dirigenti dell'IRPET sono tenuti:

- a) a dare attuazione ai programmi, ai piani di lavoro ed alle disposizioni emanati dal Consiglio di amministrazione e dal Direttore, secondo le rispettive competenze;
- b) a collaborare con gli organi istituzionali, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e curando i relativi elaborati.

2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e finanziaria e dei relativi risultati, relativamente ai poteri di gestione a ciascuno di essi attribuiti.

3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi precedenti, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o più tipi delle seguenti funzioni ed attività:

- a) direzione, organizzazione e gestione di una delle strutture organizzative di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- b) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'IRPET ed assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa;
- c) svolgimento di attività di elaborazione, di studio e ricerca; svolgimento di attività di natura tecnico-professionale di supporto alla ricerca;
- d) esercizio delle funzioni di coordinamento scientifico e di sviluppo organizzativo e gestionale, anche ad integrazione delle funzioni attribuite al Direttore.

4. Non rientrano tra le funzioni dei dirigenti:

- a) l'emanazione degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale;
- b) l'emanazione degli altri atti attribuiti agli organi istituzionali dal presente regolamento;
- c) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio dell'IRPET.

Art. 14

Articolazione delle posizioni dirigenziali

1. I dirigenti dell'IRPET sono inseriti nella qualifica dirigenziale unica, in conformità alle previsioni del decreto legislativo ed alle disposizioni contrattuali per la separata area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo.
2. Ciascuno dei dirigenti è di norma incaricato, secondo i criteri di cui al successivo art. 19, dello svolgimento di una delle seguenti funzioni:
 - a) funzioni vicarie del Direttore;
 - b) funzioni di coordinamento;
 - c) direzione di struttura operativa complessa;
 - d) direzione di struttura operativa
3. In conformità con quanto previsto al precedente art. 7, per struttura operativa si intende l'Area di ricerca o il Servizio per le risorse, ovvero il centro di responsabilità dirigenziale cui sono attribuiti contemporaneamente Aree e Servizi.
4. La retribuzione di posizione spettante ai dirigenti è determinata dal Direttore in conformità con l'articolazione delle posizioni dirigenziali indicata al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito in materia dai contratti nazionali e decentrati di lavoro.
5. La retribuzione di risultato è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, in conformità con le risultanze del sistema di valutazione e nel rispetto delle norme contrattuali in materia.

Art. 15

Funzioni di coordinamento

1. Al dirigente che esercita funzioni di coordinamento sono attribuite le seguenti mansioni:
 - supervisione scientifica sulle attività di ricerca dell'Istituto e sullo sviluppo delle relative risorse;
 - sviluppo di progetti speciali.
2. Il dirigente con funzioni di coordinamento coadiuva il Direttore nella esecuzione degli adempimenti di competenza di questi in ordine all'attività di ricerca, con particolare riferimento:

- alla definizione ed alla verifica dei programmi di attività;
- alla rappresentanza esterna in ordine alle competenze scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
- alla tenuta dei rapporti con organi e strutture della Regione Toscana e di altri organismi pubblici e privati.

3. In caso di assenza temporanea, il dirigente di coordinamento è sostituito nelle proprie funzioni da un dirigente, designato dal Direttore.

Art. 16

Dirigente vicario

1. E' individuata una funzione di dirigente vicario, attribuita ad uno dei dirigenti dell'Istituto dal Direttore, previa comunicazione al Consiglio di amministrazione.

2. Il dirigente vicario svolge:

- funzioni sostitutive del Direttore in caso di sua assenza temporanea;
- funzioni integrative di quelle del Direttore, sia di rilevanza interna che nelle relazioni con l'esterno.

3. I contenuti delle funzioni come sopra indicate vengono attribuite con atto del Direttore, previa comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 17

Direzione di struttura operativa

1. Il responsabile di struttura operativa (Area di ricerca, Servizio per le risorse o centro di responsabilità di entrambi) svolge le seguenti funzioni:

- a) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza della struttura, ivi compresi:
 - la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione delle attività e la realizzazione dei progetti assegnati alla struttura;
 - la stipula dei contratti di esecuzione di lavori e di acquisizione di forniture e servizi;
 - il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto delle norme vigenti, degli

- indirizzi formulati dagli organi dell'IRPET ed entro la quota di risorse a tale scopo assegnata alla struttura;
- gli atti di gestione dei beni assegnati alla struttura;
- b) amministra le risorse finanziarie attribuite alla struttura, esercitando i relativi poteri di spesa;
 - c) dirige, organizza e controlla la struttura, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; individua gli obiettivi e, in relazione a questi, gestisce le relative risorse;
 - d) propone gli atti di competenza del Direttore che ricadono nell'ambito della struttura;
 - e) promuove i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato alla struttura non appartenente alla qualifica dirigenziale;
 - f) garantisce l'integrazione ed il raccordo operativo con le altre strutture;
 - g) elabora il piano di lavoro della struttura.
2. Il responsabile di struttura operativa costituita da un'Area di ricerca, o che la comprende, nell'ambito delle funzioni indicate al comma 1
- cura i rapporti con i committenti delle attività e dei progetti di ricerca assegnati alla struttura di competenza, assicurando il rispetto degli adempimenti stabiliti dal programma di attività, dalle convenzioni e dai contratti, riferendo costantemente ai dirigenti coordinatori ed al Direttore;
 - coordina l'attività del personale di ricerca assegnato alla struttura, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni ricercatore o altro dipendente di ricerca;
 - propone ai dirigenti coordinatori ed al Direttore i programmi di attività concernenti le materie di competenza dell'Area di ricerca.
3. Il responsabile della struttura operativa che cura le attività amministrative e finanziarie riveste il profilo di dirigente amministrativo dell'IRPET al quale sono conferite, oltre quelle di cui al precedente comma 1, le seguenti funzioni:
- a) d'intesa con il Direttore, collabora con il Consiglio di amministrazione curando le proposte relative agli atti di competenza di questi in materia di amministrazione generale;
 - b) coadiuva il Direttore nell'esecuzione degli adempimenti di competenza di questi in ordine all'attività amministrativa e finanziaria, con riferimento alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto di esercizio, al

controllo dell'andamento economico e finanziario, alla predisposizione dei provvedimenti amministrativi e contabili;

- c) dispone gli adempimenti di competenza dell'IRPET previsti dalla normativa in materia contabile, fiscale, contributiva e di gestione dei rapporti di lavoro;
- d) esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e di diritto privato assunti dal Direttore e dai dirigenti e sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 31;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di segretario verbalizzante ed attesta la rispondenza degli atti assunti dal Consiglio ai verbali delle riunioni.

4. Il responsabile di struttura operativa, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore.

Art. 18

Direzione di struttura operativa complessa

Ad uno o più dirigenti di struttura operativa può essere attribuita la responsabilità di struttura operativa complessa in considerazione della oggettiva complessità dei contenuti, della natura e rilevanza delle responsabilità assegnate e della eventuale attribuzione di compiti aggiuntivi e diversi rispetto agli ambiti dell'area di ricerca o del servizio per lo sviluppo delle risorse di diretta competenza.

Art. 19

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di dirigente vicario, di coordinatore e di direzione di struttura operativa, anche complessa, sono attribuiti con determinazione del Direttore, hanno durata biennale e sono rinnovabili.
2. Entro sessanta giorni dalla sua nomina da parte del Consiglio di amministrazione, il Direttore conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine sono rinnovati automaticamente gli incarichi dei precedenti responsabili.

3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono favoriti criteri di rotazione, tenuto conto della specificità dell'attività di ricerca, di gestione e di sviluppo organizzativo, in relazione alla professionalità dei dirigenti.

Art. 20

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale dell'IRPET, può autorizzare, su proposta del Direttore, il conferimento degli incarichi previsti al comma 1 del precedente art. 14 con contratti di diritto privato a tempo determinato.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra i soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali, o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Le assunzioni sono disposte dal Direttore, sulla base dei criteri di scelta stabiliti al precedente comma 2.
4. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni, cessa comunque, in caso di scadenza dell'incarico del Direttore, dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo Direttore ed è rinnovabile.
5. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti dell'IRPET, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 21

Le responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti hanno la responsabilità:
 - a) del perseguimento, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, dei programmi e delle disposizioni assunti dagli organi istituzionali;

b) del risultato dell'attività svolta e della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza delle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, nei limiti stabiliti dal presente regolamento;

c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;

d) dell'imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile e contabile dei dipendenti pubblici.

3. I dirigenti sono sottoposti a responsabilità disciplinare nelle forme e con il sistema sanzionatorio previsti dai contratti nazionali di lavoro nel tempo vigenti per la separata area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

4. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti dell'Istituto per i rispettivi adempimenti o omissioni.

Art. 22

Verifica dei risultati

1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce con proprio atto i criteri ed i meccanismi per la valutazione dei risultati dei dirigenti, in conformità con quanto disposto in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance dal decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 e dalle norme di contratto nazionale di lavoro vigenti nel tempo.

2. La valutazione dei risultati dei dirigenti è funzionale ad accertare l'esercizio delle responsabilità di cui al precedente art. 21, ai fini dell'applicazione del sistema di premialità, ovvero sanzionatorio in caso di valutazioni negative, nei contenuti e con i modi previsti dalle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

TITOLO V
L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 23

Contenuti e finalità dell'area delle posizioni organizzative

1. Per le posizioni di lavoro che corrispondono a funzioni di coordinamento di gruppi di ricerca o di organizzazione di servizi, per le quali è richiesto un elevato livello di capacità ed esperienza professionale, è istituita l'area delle posizioni organizzative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro di disciplina del sistema di classificazione del personale con qualifica non dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 31.3.1999.

2. L'area delle posizioni organizzative risponde alla finalità di riconoscere e individuare, entro la categoria professionale D, nei profili presenti in Istituto, livelli professionali di adeguata capacità ed esperienza, in relazione ai quali si rende possibile ed opportuna la costituzione di responsabilità di progetti di ricerca, di coordinamento di gruppi di lavoro, di controllo di processi di attività, caratterizzati da un significativo livello organizzativo, da orientamento al risultato e da autonoma capacità relazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente responsabile dell'Area o del Servizio di competenza.

3. L'individuazione delle posizioni organizzative è riconosciuta attraverso la rilevazione dei seguenti parametri: autonomia, complessità di funzione, responsabilità. Per autonomia si intende la possibilità di agire sulla base di indirizzi generali, con il solo obbligo di resoconto periodico o al termine del lavoro svolto. La complessità della funzione è connessa alla tipologia e rilevanza delle attività professionali affidate, valutate anche in termini di risorse umane e finanziarie affidate al loro espletamento. La responsabilità è connessa alla rilevanza dell'obbiettivo affidato ed alla tipologia degli atti di competenza.

Art. 24

Organico e graduazione delle posizioni organizzative

1. L'organico dell'area delle posizioni organizzative è stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET, che ne definisce anche la graduazione ai fini della determinazione del correlato valore economico delle suddette posizioni, secondo la

disciplina di cui all'art. 10 del contratto collettivo di lavoro di disciplina del sistema di classificazione e con le modalità di cui al successivo art. 27 del presente regolamento.

2. La graduazione delle posizioni organizzative è stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:

- livello di autonomia e responsabilità;
- complessità delle competenze attribuite;
- frequenza e rilevanza di relazioni con soggetti esterni;

3. Il numero delle posizioni organizzative e il trattamento economico delle stesse possono variare entro i livelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo, ferma restando la disponibilità di risorse decentrate stabili da destinarsi a tale finalità.

Art. 25

Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

1. L'accesso all'area delle posizioni organizzative è riservato al personale assunto a tempo indeterminato che abbia un'esperienza almeno biennale nella categoria D, ovvero in analoga posizione professionale.

2. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo di tre anni, rinnovabile, dal Direttore dell'IRPET, con atto scritto e motivato, previa consultazione con i dirigenti di Sezione e di Servizio, sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio;
- competenza scientifica ed esperienza professionale acquisita;
- capacità di progetto e di coordinamento di gruppi di ricerca e di lavoro;
- valutazione della prestazione nel biennio lavorativo precedente.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato del Direttore dell'IRPET, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi rispetto all'attività svolta. In ogni caso gli incarichi cessano decorsi due mesi dalla nomina del Direttore dell'Istituto; entro lo stesso termine sono disposti i nuovi incarichi.

4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione della revoca dell'incarico che sia conseguente all'accertamento di risultati negativi, il Direttore dell'IRPET deve acquisire in

contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico di cui al successivo art. 27 del presente regolamento e la riassegnazione dell'interessato nella categoria e nel profilo, nonché il ripristino dei trattamenti accessori, se ed in quanto dovuti, propri del profilo stesso.

Art. 26

Valutazione delle prestazioni

1. Le prestazioni dei dipendenti cui sono conferiti incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono valutate annualmente in base ai seguenti criteri:

- capacità progettuale, di coordinamento di gruppi di lavoro e di tenuta dei rapporti esterni dimostrata entro la posizione organizzativa conferita;
- grado di raggiungimento dei risultati assegnati dal piano di lavoro.

2. La valutazione di cui al precedente comma è di competenza del Direttore dell'Istituto, che allo scopo si avvale dei pareri espressi dai dirigenti di Sezione e di Servizio e di quello espresso dal Nucleo di valutazione nell'ambito della procedura valutativa generale del rendimento delle strutture.

3. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato nei limiti dell'importo massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET.

4. Il dipendente può richiedere al Direttore la verifica della congruità della valutazione effettuata, nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Direttore.

5. In ogni caso, a fronte della sua formalizzazione, deve acquisire in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 27

Trattamento economico

1. Ai dipendenti cui sono conferiti incarichi dell'area delle posizioni organizzative sono attribuite la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nel rispetto dei parametri economici stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo.
2. Il valore economico della retribuzione di posizione è definito dal Direttore dell'IRPET, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione alla graduazione assegnata ad ogni singola posizione.
3. Il Direttore, nell'ambito delle risorse decentrate stabili allo scopo destinate e secondo le previsioni del CCNL nel tempo vigente, determina la percentuale massima della retribuzione di posizione dalla quale è definita la retribuzione di risultato.
4. Le predette retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1.4.1999.

Art. 28

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale cui sono conferiti gli incarichi dell'area delle posizioni organizzative resta stabilito in 36 ore settimanali.
2. La retribuzione di posizione prevista dal precedente art. 27, comprende ogni compenso per eventuali prestazioni di lavoro eccedenti le 36 ore settimanali.

TITOLO VI

GLI ATTI ED I CONTROLLI

Art. 29

Gli atti dei dirigenti

1. I poteri di gestione attribuiti ai dirigenti ai sensi del presente regolamento sono esercitati mediante l'adozione di atti amministrativi, denominati determinazioni, e di diritto privato.

2. Le determinazioni dei dirigenti sono numerate e registrate nell'apposito repertorio di cui al successivo comma 4. Esse divengono esecutive all'atto della registrazione, salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento.

3. Presso il Servizio Amministrazione dell'IRPET è tenuto il repertorio delle determinazioni dirigenziali, ordinato annualmente e cronologicamente e corredato degli originali degli atti e dei relativi allegati. Al termine di ogni anno, l'originale del repertorio viene depositato presso l'archivio generale dell'Istituto. Spetta al Servizio Amministrazione il rilascio di certificazioni e di copie conformi relative alle determinazioni dirigenziali repertoriate.

Art. 30

Gli atti del Direttore

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 29 valgono anche per gli atti emanati dal Direttore nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale e dal presente regolamento.

2. Le determinazioni del Direttore sono registrate in apposito e separato repertorio, tenuto presso il Servizio Amministrazione dell'IRPET.

Art. 31

Il controllo di regolarità contabile

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato emanati dai dirigenti ai sensi del presente regolamento sono sottoposti alla seguente procedura di controllo preventivo:

- il dirigente amministrativo esamina gli atti comportanti entrata o spesa, verificandone la copertura finanziaria, la corretta imputazione al bilancio e l'idoneità della documentazione a corredo; appone quindi il visto di regolarità contabile, che è obbligatorio e vincolante ai fini della registrazione e della conseguente esecutività dell'atto.

2. La procedura di cui al comma precedente si applica altresì agli atti amministrativi e di diritto privato di competenza del Direttore.

3. Le proposte di delibera di competenza del Consiglio di amministrazione, che comportino entrata o spesa, sono sottoposte al controllo di regolarità contabile nei modi previsti dal precedente comma 1.

TITOLO VII ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO DEI DIPENDENTI

Art. 32

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo ed in conformità a quanto disposto al Titolo V della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi da parte dell'IRPET a propri dipendenti e per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa dall'IRPET, ovvero da società, enti, aziende ed istituzioni pubbliche o private, o da persone che svolgano attività d'impresa o commerciale, allo scopo di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e di escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto.

Art. 33

Principi generali

1. Al dipendente sono consentite le attività che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso, nei termini previsti al successivo art. 35.

2. Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna attività professionale o imprenditoriale, o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, con le specificazioni di cui al successivo art.40 del presente regolamento.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, il dipendente non può in ogni caso svolgere incarichi, professionali, accademici o di docenza, né assumere cariche, che non siano stati previamente conferiti o autorizzati dall'IRPET, alle condizioni, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento.

4. Non può essere conferito o autorizzato alcun incarico che contrasti con il corretto adempimento delle mansioni attribuite e dei compiti assegnati al dipendente nell'ambito del rapporto di impiego con l'IRPET.

5. L'incarico conferito deve essere svolto con le modalità prescritte nell'atto di conferimento e, qualora sia prevista la corresponsione di un compenso, il tempo impiegato per la sua esecuzione è escluso dal tempo di lavoro relativo all'esecuzione dei doveri e dei compiti d'ufficio del dipendente, fatta eccezione per gli incarichi di partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso ed esame presso l'IRPET.

6. L'incarico autorizzato deve essere esercitato al di fuori dell'orario di lavoro ed all'esterno della sede dell'IRPET, senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell'Istituto.

7. Nell'ambito dell'incarico autorizzato, il dipendente deve cessare l'esecuzione della prestazione in situazioni di sopravvenuto conflitto di interessi, dandone immediata comunicazione al Direttore dell'IRPET.

Art. 34

Incompatibilità

1. Il dipendente non può accettare incarichi per prestazioni professionali, anche occasionali, né cariche in organi societari, da parte di soggetti pubblici o privati le cui finalità istituzionali, quali risultano da legge, statuto, atto costitutivo o regolamento, siano coincidenti o competitive con quelle dell'IRPET.

2. Non possono essere autorizzati incarichi conferiti al dipendente da parte di soggetti pubblici o privati che abbiano in corso con l'IRPET rapporti economici derivanti da provvedimenti, contratti o convenzioni, a meno che l'incarico esuli completamente ed inequivocabilmente dall'oggetto del rapporto tra IRPET e soggetto conferente.

3. In relazione all'obbligo di esclusività derivante dal rapporto di impiego con l'IRPET, non possono in ogni caso essere conferiti o autorizzati incarichi per i quali si ritenga che il contenuto della prestazione, le modalità di svolgimento della medesima e la consistenza dell'impegno richiesto presentino caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato o dell'esercizio di libera professione, ovvero contrastino oggettivamente con il corretto e completo adempimento delle mansioni attribuite e dei compiti assegnati al dipendente.

Art. 35
Esclusione dal procedimento
di autorizzazione

1. In conformità con quanto previsto al comma 1 del precedente art. 33, restano escluse dal procedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento le attività che determinano compensi derivanti da:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno;
- c) partecipazione a convegni e seminari.

2. Sono altresì consentiti:

- a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
- b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, il dipendente è tenuto a dichiarare pubblicamente che l'esercizio delle medesime attività non costituisce attività svolta in rappresentanza dell'IRPET.

4. Alle attività di cui ai precedenti comma 1 e 2 non si applica la disciplina prevista al successivo art.43.

Art. 36
Personale con rapporto di impiego
a tempo parziale

1. Al personale in servizio con rapporto di impiego a tempo parziale, con orario non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, è consentito, previa autorizzazione da parte del Direttore dell'IRPET e fermo restando le cause di incompatibilità di cui al precedente art. 34, l'esercizio di altra attività lavorativa subordinata o autonoma. Le condizioni, i limiti e le modalità per lo svolgimento di tale attività sono quelle previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 37

Conferimento di incarichi

1. L'IRPET può conferire incarichi a propri dipendenti per l'esecuzione di prestazioni professionali che non rientrano nei compiti d'ufficio, con particolare riferimento a:

- a) rappresentanza dell'IRPET presso enti, istituti, società e fondazioni, comitati ed altri organi collegiali;
- b) partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso ed esame presso l'IRPET;
- c) effettuazione di docenze in corsi e programmi di formazione organizzati o finanziati dall'IRPET;
- d) effettuazione di altri incarichi professionali.

2. Gli incarichi conferiti dall'IRPET a propri dipendenti possono comportare la corresponsione di compensi, in conformità a quanto previsto al Titolo V della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il conferimento di incarichi ai dipendenti deve rivestire il carattere di occasionalità ed essere motivato da ragioni di opportunità e convenienza, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell'attività entro cui gli incarichi si collocano.

4. Nel conferimento degli incarichi devono essere valutate l'attitudine e la capacità del dipendente a svolgere la prestazione professionale oggetto dell'incarico che si intende conferire, tenendo conto della formazione culturale e professionale del dipendente, dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività riconducibili a quelle oggetto dell'incarico, favorendo quanto possibile il criterio di rotazione.

5. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore dell'IRPET con provvedimento motivato, in cui siano riportate natura, caratteristiche e durata dell'incarico e le modalità di sua esecuzione, le ragioni di opportunità e convenienza che giustificano il conferimento dell'incarico a personale dell'Istituto, i criteri di scelta dei soggetti cui è conferito l'incarico, l'importo del compenso. Gli atti di conferimento sono trasmessi al Servizio Amministrazione ai fini dell'anagrafe degli incarichi di cui al successivo art. 43.

Art. 38

Assunzione di cariche

1. Fermo restando le cause di incompatibilità di cui al precedente art. 34, i dipendenti dell'IRPET possono assumere cariche in società il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale, e nelle società cooperative, purché in entrambi i casi non sia ravvisata la sussistenza della rilevante dimensione economica.
2. Il limite di rilevanza economica delle società di cui al precedente comma è stabilito dalla normativa regionale in materia.
3. Fermo restando le cause di incompatibilità di cui al precedente art. 34, i dipendenti dell'IRPET possono inoltre assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, in aziende di enti locali e di consorzi tra questi, in enti ed istituzioni, qualora la designazione del dipendente sia effettuata dalla Regione Toscana o da Enti locali della Toscana.

Art. 39

Limite annuo dei compensi

1. L'esecuzione di incarichi e l'assunzione di cariche per le quali, secondo quanto disposto dal presente regolamento, è consentito il conferimento, ovvero l'autorizzazione, non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore a quello stabilito come limite dalla vigente normativa regionale in materia, con possibilità di riassorbimento delle eccedenze nei modi previsti dalla medesima normativa regionale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Direttore dell'Istituto rende noti i limiti di compenso annuo, per ciascuna qualifica funzionale, per l'esecuzione di incarichi e l'assunzione di cariche conferibili o autorizzabili nel corso del successivo anno.

Art. 40

Procedimento autorizzativo

1. Il dipendente che richieda di essere autorizzato ad espletare un incarico, ovvero ad assumere una carica in organi di società, enti, aziende o istituzioni, deve presentare apposita istanza al Direttore dell'IRPET.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere esaurienti indicazioni circa il contenuto dell'incarico, con specifico riferimento all'oggetto della prestazione, al soggetto che intende conferire l'incarico, alla durata dell'incarico ed al corrispettivo pattuito. L'istanza deve contenere inoltre la dichiarazione da parte del dipendente di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui alle disposizioni di legge e del presente regolamento, che lo svolgimento dell'incarico non costituisce esercizio di libera professione e che la prestazione non consiste in attività per cui la legge richiede l'iscrizione ad un Albo professionale. Per quanto si riferisce ai dati non conosciuti al momento dell'istanza, sarà cura del dipendente provvedere personalmente al completamento, non appena in possesso delle notizie mancanti.

3. L'istanza del dipendente deve essere accompagnata da una dichiarazione del dirigente dell'Area o di Servizio cui il dipendente è assegnato, da cui si rilevi che lo svolgimento dell'incarico per il quale è stata richiesta l'autorizzazione non comporta pregiudizio all'attività lavorativa cui il dipendente è preposto. Per i dirigenti di Sezione di programma e di Area e per il dirigente amministrativo, tale attestazione è implicita nell'autorizzazione conferita dal Direttore dell'Istituto.

4. In caso di richiesta di autorizzazione ad assumere cariche in organi di società, enti, aziende o istituzioni, l'istanza deve essere corredata da copia della legge, statuto, atto costitutivo o regolamento relativo al soggetto conferente, ai fini dell'accertamento delle eventuali situazioni di incompatibilità e della verifica delle condizioni di cui ai precedenti articoli 34 e 38.

5. Il procedimento ha inizio dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Istituto e deve concludersi entro 30 (trenta) giorni. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, o il diniego, è disposta con apposito atto del Direttore dell'Istituto.

6. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53 del decreto legislativo, decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Il silenzio/assenso comunque non opera ove la richiesta di autorizzazione risulti mancante delle indicazioni e delle dichiarazioni prescritte. Di ciò viene data comunicazione scritta al dipendente interessato da parte del Direttore dell'Istituto.

7. L'atto di autorizzazione, corredato con l'istanza del dipendente, è trasmesso al Servizio Amministrazione per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'anagrafe delle prestazioni.

Art. 41

Autorizzazioni per il personale comandato presso altro Ente

1. Il dipendente dell'IRPET che sia comandato presso altro Ente e che richieda di essere autorizzato ad espletare un incarico o ad assumere una carica, deve presentare apposita istanza al Direttore dell'Istituto, secondo quanto disposto dal precedente art. 40 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione è subordinata all'intesa tra l'IRPET e l'Ente presso cui il dipendente è comandato, secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 53 del decreto legislativo.

Art. 42

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha una validità temporale pari alla durata dell'incarico, come specificata dal dipendente nella richiesta. Alla scadenza, il dipendente potrà attivare il procedimento per ottenere l'eventuale proroga, che potrà essere concessa, nei limiti prescritti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, solo per la dimostrata impossibilità di portare a termine l'incarico nel periodo indicato e limitatamente allo stesso oggetto della prima autorizzazione, ovvero in conseguenza del rinnovo del conferimento della carica in organi di società, enti, aziende e istituzioni.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 7 del precedente art. 33, le autorizzazioni conferite possono essere in ogni tempo sospese o revocate con atto motivato del Direttore

dell'Istituto, in caso di sopravvenuti contrasti con i presupposti sui quali l'autorizzazione è stata conferita o da insorta incompatibilità tra l'incarico e gli interessi dell'IRPET.

Art. 43

Anagrafe delle prestazioni

1. E' istituita presso il Servizio Amministrazione dell'IRPET, anche al fine dell'esecuzione degli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 dell'art. 53 del decreto legislativo, un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti dell'IRPET, nonché i relativi compensi.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entità dei compensi effettivamente percepiti nell'anno precedente, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

3. Ove il compenso risultasse difforme da quello indicato al precedente art. 39, il Direttore provvede a determinare, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.

4. Fermo restando i termini stabiliti in materia di esecuzione degli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 dell'art. 53 del decreto legislativo, entro il mese di giugno di ogni anno, copia dell'anagrafe è trasmessa al Direttore ed al Consiglio di amministrazione per le valutazioni di competenza.

Art. 44

Inosservanza delle norme

1. In caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi o di assumere cariche senza la preventiva autorizzazione, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione sia stata conferita sulla base di dichiarazioni mendaci, il dipendente, ferma restando la responsabilità disciplinare e fatte salve le più gravi sanzioni, è tenuto a versare nel conto dell'entrata del bilancio dell'IRPET il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte. Tale somma sarà destinata ad incremento del fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi o di fondi equivalenti, compatibilmente con le norme di legge vigenti in materia.

Art. 45

Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano anche agli incarichi già conferiti o autorizzati e che non siano conclusi alla data di entrata in vigore delle norme medesime.

2. Il Direttore dell'IRPET provvede, alla luce delle previsioni del presente regolamento, al riesame degli incarichi per i quali sussiste il conferimento, ovvero l'autorizzazione, alla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine, il Direttore richiede ai dipendenti interessati la documentazione prevista dal precedente art. 40 e, negli stessi termini ivi previsti, provvede a confermare o revocare il conferimento, ovvero l'autorizzazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 46

Prima applicazione

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, nelle forme da questo previste, il Direttore provvede all'individuazione delle strutture organizzative e delle posizioni dirigenziali e all'attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal presente regolamento.

Art. 47

Abrogazioni

1. E' abrogato il Regolamento di organizzazione nel testo approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 3 del 06.03.2001, modificato con deliberazione n. 22 del 24.09.2001 e deliberazione n. 16 del 27.09.2004.